

Cipro

1 Che cosa significa "esecuzione" in materia civile e commerciale?

Si intende per esecuzione l'attuazione forzata del dispositivo di una decisione giudiziaria o di un'ordinanza, con l'aiuto del giudice e, in alcuni casi, con l'aiuto ulteriore di organi e/o servizi competenti, come ad esempio il registro del catasto. La parte che nel processo ha ottenuto una decisione giudiziaria o un'ordinanza a suo favore può procedere all'adozione delle misure di esecuzione da parte dell'intermediario di un tribunale.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Il servizio assicurato dagli ufficiali giudiziari e dal registro del catasto. In caso di esecuzione di un'ordinanza di recupero di rate non ancora pagate relative a crediti alimentari, l'autorità competente in materia di esecuzione è la polizia.

3 Quali sono le condizioni per l'emissione di un titolo esecutivo o per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Una pronuncia del giudice o un'ordinanza sono esecutive al momento della loro emissione. Il termine previsto per impugnarle non sospende di per sé l'esecuzione; la sospensione può essere concesso solo in caso di un'istanza depositata dalla parte che impugna il provvedimento esecutivo.

3.1 La procedura

I titoli che non provengono da un organo giurisdizionale (ad esempio una decisione presa in seguito a un arbitrato) non sono automaticamente esecutivi, ma possono divenirlo in seguito a un'istanza che ne richieda l'esecutorietà. Il giudice competente a emettere l'ordinanza che rende esecutivo un titolo non giudiziario o una decisione di un giudice straniero è il tribunale circondariale del domicilio della persona contro la quale l'esecuzione viene richiesta oppure è il giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia, in caso di ordine concernente le obbligazioni alimentari. L'esecuzione di una decisione del giudice viene di solito attuata da parte dell'avvocato che si è occupato del processo di cognizione dinanzi all'organo giurisdizionale, che agisce secondo una qualunque delle modalità previste al punto 3 in caso di registrazione di esecuzione di una decisione straniera in base alla convenzione multilaterale o bilaterale, il procedimento viene avviato dal Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico, in quanto autorità centrale, tramite l'intermediario del servizio giuridico. In altri casi, il procedimento può altresì essere avviato da avvocati nella loro veste di liberi professionisti.

Le spese del procedimento non possono essere fissate in anticipo, ma sono calcolate dal cancelliere dell'organo giurisdizionale competente in base alle norme pertinenti relative ai diritti e sono a carico della parte soccombente.

L'esecuzione viene principalmente attuata dagli ufficiali giudiziari, funzionari e membri titolari del personale giudiziario. Per accelerare il procedimento di esecuzione la notifica degli atti di tutte le cause civili è stata affidata dal 1996 agli ufficiali giudiziari privati, permettendo così agli ufficiali giudiziari di concentrarsi sull'esecuzione delle decisioni.

3.2 Le principali condizioni

Quando si tratta dell'esecuzione di una decisione tra le parti a Cipro le condizioni variano a seconda dei casi. Una decisione giudiziaria è obbligatoria come anche la notifica della decisione che crea l'obbligazione nonché il rifiuto o l'omissione del convenuto di versare l'importo indicato nella decisione.

Le condizioni relative all'emissione di un ordine di esecuzione di una decisione di un paese terzo sono generalmente previste nella convenzione pertinente.

Una condizione abitualmente prevista in questo caso è che il convenuto abbia ricevuto regolare notifica del procedimento avviato nei suoi confronti nel paese straniero.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell'esecuzione?

I conti bancari, le azioni, i veicoli di trasporto registrati, i beni immobili e altri beni possono essere oggetto di esecuzione. Sono impignorabili gli oggetti strettamente personali che sono assolutamente indispensabili per la sussistenza o per l'esercizio della professione della persona contro la quale l'esecuzione viene chiesta.

Le misure di esecuzione sono le seguenti:

ordinanza di pignoramento e di vendita dei beni mobili;

ordinanza di restituzione di beni mobili (qualora il bene mobile costituisca l'oggetto della causa, ad esempio in caso di azione per inadempimento relativo al contratto di locazione o vendita, e che è l'oggetto di tale contratto)

ordinanza di pignoramento presso terzi;

ordinanza che stabilisce il pagamento in rate mensili del debito indicato nella decisione

ordinanza di prelievo sulla remunerazione mensile del debitore indicato nella decisione

ordinanza di reimmersione in possesso di un immobile

ordinanza di vendita di un immobile

ordinanza di sequestro di un bene immobile (emesso su istanza del debitore indicato nella decisione, in quanto il giudice ha accertato che il reddito prodotto dal bene immobile potrà, entro tre anni, coprire il debito, gli interessi e l'importo totale delle spese indicate nella decisione)

l'ipoteca creata sul bene immobile dall'iscrizione su quest'ultima della decisione del giudice

la procedura d'insolvenza

la procedura di scioglimento di una società.

In caso di ordinanza relativa a crediti alimentari, l'esecuzione comporta inoltre la possibilità di chiedere un provvedimento che preveda la detenzione rispetto al debitore dell'obbligazione alimentare.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il debitore così come i terzi sono tenuti a conformarsi alla decisione che ordina la misura di esecuzione. Qualora il debitore rifiuti oppure ometta di conformarsi all'ordine che impone le misure di esecuzione è possibile avviare un procedimento nei suoi confronti che può terminare con la detenzione per mancato rispetto di un ordine del giudice.

La banca alla quale viene notificato un ordine di pignoramento presso terzi è tenuta a bloccare il conto pertinente a meno che non ci siano motivi per contestare l'ordine. In questo caso la banca deve comparire dinanzi al giudice che ha emesso il suddetto ordine ed esporre il motivo per il quale quest'ultimo non può essere eseguito.

Un ordine non contestato diviene assoluto e acquisisce l'autorità di cosa giudicata.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le misure di esecuzione sono valide per sei mesi a partire dalla loro adozione. La decisione giudiziaria in base alla quale le misure di esecuzione sono state adottate è valida per sei anni a partire dalla data nella quale è stata emessa. In caso di mancata esecuzione entro questo termine il giudice può rinnovare la decisione conformemente alle norme di procedura civile.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

A seconda dei casi un ricorso può essere presentato ad esempio per chiedere la sospensione dell'esecuzione, oppure l'annullamento dell'iscrizione ecc..

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Per tutelare il debitore sono impignorabili gli oggetti estremamente personali, indispensabili per la sussistenza o per l'esercizio della professione.

Inoltre, quando il debitore è lo Stato o un servizio pubblico, oggetti e macchinari per uno scopo pubblico, compresa l'attrezzatura che appartiene alle forze armate e alle forze dell'ordine, oggetti artistici, archeologici, culturali, religiosi e d'importanza storica e riserve per lo scambio con paesi stranieri non possono essere pignorati.

Inoltre, l'esecuzione di un ordine per sequestro e vendita di beni mobili va effettuata tra l'alba e il tramonto.

I beni sequestrati (a meno che non si tratti di denaro o di garanzie) devono essere venduti solo dopo che siano trascorsi almeno tre giorni dal momento del sequestro, a meno che non siano soggetto al logorio o nel caso in cui il proprietario abbia presentato istanza scritta, fino a che la vendita sia compiuta, i beni devono essere collocati in luogo adeguato o restare sotto la vigilanza di una persona autorizzata.

Ultimo aggiornamento: 15/06/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.